

## SUL TUTOR

### DELIBERA COLLEGIO DEI DOCENTI DELL'IC BRACCO

*inviata da Libero Tassella il 26/9/2004*

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo "R.Bracco", riunito in seduta il giorno 14 settembre 2004 alle ore 11.50 per discutere e deliberare in merito alla riforma della scuola, sente l'esigenza di esprimere la convinzione che la scuola debba cambiare perché il mondo in cui si colloca è profondamente mutato ed è in costante e rapida trasformazione. L'istruzione e l'educazione si confrontano ogni giorno con compiti ben più vasti e complessi di quelli di un tempo.

È necessario pertanto che la scuola si rinnovi e al contempo resti l'organizzazione educativa e sociale che più di ogni altra ponga al centro la crescita culturale e umana della persona e del cittadino, manifestando quella autorevolezza che le deriva dal senso di ciò che propone e dalle buone pratiche educative sviluppate in decenni di esperienza.

Il Collegio dei Docenti, dopo aver preso in esame la documentazione relativa alla Riforma della Scuola, costituita da:

- Legge di Riforma 28 marzo 2003 n.53,
- D. Lgs 23/01/2004 n. 59,
- Circolare 05/3/2004 n. 29,
- Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nella Scuola dell'Infanzia (all. A al D.Lgs n. 59),
- Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria (all.B al D.Lgs n.59),
- Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Secondaria di primo grado (all.C al D.Lgs n.59),

e inoltre della normativa vigente in materia di istruzione:

- D.P.R. 275/99
- D. LGS 297/94
- CCNL 2002-2005
- Art.117 della Costituzione

esprime le seguenti considerazioni:

- nella documentazione esaminata riguardante la Riforma si riscontrano vari aspetti contraddittori e improntati alla provvisorietà;
- non vengono sufficientemente chiariti gli aspetti relativi alla nuova organizzazione didattica, che resta pertanto affidata all'improvvisazione e alle interpretazioni delle singole scuole;

Viene ribadito il riconoscimento di rango primario che il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce all'autonomia scolastica. Poiché è a questa che competono gli aspetti relativi all'orga-

nizzazione didattica – art.3, 4 e 5 del DPR 275/99 -, riteniamo che in autonomia debba essere effettuata la scelta delle modalità organizzative e di utilizzazione del personale ritenute più idonee sulla base dei bisogni formativi evidenziati.

La funzione tutoriale – introdotta dal D. LGS 59 e NON dalla Legge Delega 53/2003, e ribadita nella C.M. 29 - viene quindi determinata in netto contrasto, non solo con il Regolamento dell'Autonomia, ma anche con gli art. 24-25-27- del CCNL vigente, laddove si ribadisce l'unitarietà della funzione docente, che non può quindi prevedere diversità di orari, di responsabilità, di carichi di lavoro.

Sappiamo che una situazione di conflitto di competenze tra docenti non può essere produttiva ai fini di un efficace funzionamento dell'organizzazione nel suo complesso.

La stessa Circolare statuisce comunque che " le modalità di svolgimento della funzione tutoriale" da parte di docenti "in possesso di specifica formazione" "costituiranno oggetto di appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti, in seguito ai quali verranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni". Viene quindi esplicitamente riconosciuta la necessità di chiarire gli aspetti contraddittori e conflittuali rispetto a d altre normative tuttora vigenti. Nessun docente, a tutt'oggi, risulta essere in possesso della specifica formazione prevista dal D. LGS.

Viene comunque richiamata anche nella C.M. 29 più volte la collegialità, la corresponsabilità, la contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti.

Non dimentichiamo per esempio che, per quanto riguarda la scuola elementare, l'organizzazione modulare, attraverso una decennale esperienza già consolidata, ha consentito la circolarità delle idee, il confronto e quindi la crescita professionale, nonché una partecipazione più vissuta e consapevole all'interno dell'organizzazione scolastica. Riteniamo quindi che tutti i docenti debbano continuare a concorrere al processo di apprendimento degli alunni con pari opportunità e professionalità.

Inoltre sottolineiamo che, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale vigente, non è possibile affidare a un docente prevalente, "il primato nelle funzioni di orientamento, di cura delle relazioni con le famiglie e del percorso formativo compiuto dall' allievo", in quanto tali funzioni, ai sensi dell' art. 27 del CCNL, rientrano fra gli "adempimenti individuali dovuti" paritariamente da ciascun docente. Non è possibile prevedere per legge che il docente "tutor" concorra "prioritariamente al coordinamento e all' orientamento delle attività educative e didattiche", perché, ai sensi dell' art. 27 del CCNL, "l' attività funzionale all' insegnamento... comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, aggiornamento e formazione".

Le attività funzionali all'insegnamento sono materia di confronto sindacale (art.27 CCNL 24/07/2003) anche alla luce del disposto dell'art.43 CCNL che statuisce che "la disciplina di cui al presente capo è suscettibile delle modifiche che in via patrizia si renderanno necessarie in relazione dell'entrata in vigore della legge 53/2003 e delle connesse disposizioni attuative".

Gli obblighi di lavoro dei docenti sono previsti infatti negli articoli 24-25-26 e 27 del CCNL vigente, e tali norme non prevedono alcun obbligo in materia di esercizio della funzione di tutor, né della formazione cui il tutor dovrebbe sottostare, né di limitazioni alla mobilità territoriale e

professionale, anch'essa prevista per il tutor dal D.LGS 59, mentre il profilo professionale di ogni docente comprende già, anche a prescindere dai nuovi ordinamenti, la progettazione e l'attuazione delle attività di:

- assistenza tutoriale agli alunni,
- rapporti con le famiglie,
- orientamento per le scelte delle attività opzionali,
- coordinamento delle attività educative e didattiche,
- cura della documentazione del percorso formativo.

(la responsabilità delle attività educative e didattiche è parte irrinunciabile della funzione docente, come previsto dall'art. 24 del CCNL 2004/05; il rapporto con le famiglie rientra, secondo il DL 297/94 art 39 comma 2 e art 144 comma 3 e secondo l'art. 27 del CCNL 2004/05 tra le attività funzionali all'insegnamento di tutti i docenti e tale rapporto viene ivi definito come adempimento dovuto; secondo il già citato art. 27 del CCNL 2004/05, la compilazione degli atti relativi alla valutazione è una attività che rientra nelle attività funzionali all'insegnamento di tutti i docenti)

In materia di regolazione del rapporto di lavoro dei docenti l'art.43 del CCNL vigente prevede la definizione contrattuale degli istituti previsti dalla L.53/2003, ivi compreso quello del tutor, e su questa materia è tuttora in corso la contrattazione tra MIUR, ARAN e Organizzazioni Sindacali.

L'emanazione di tale disciplina patrizia è pregiudiziale a qualunque intervento da parte del collegio dei docenti intesa ad individuare i criteri generali di assegnazione di una funzione non definita.

Pertanto il Collegio dei Docenti

- nel rispetto dell'autonomia scolastica,
- nel rispetto di quanto previsto dal CCNL,
- in mancanza di specifica formazione,
- nel rispetto della reale corresponsabilità e contitolarità di tutti i docenti

delibera

di non definire alcun criterio per l'individuazione del docente cui assegnare i compiti di tutoraggio fintanto che non venga emanata la disciplina patrizia di dettaglio e di rinviare ai Consigli di classe/team docente nella loro collegialità lo svolgimento delle attività previste dal CCNL per la funzione docente – richiamate dagli artt.7-10 del D.LGS 59 del 23/01/2004 – invitando altresì il Dirigente Scolastico a non provvedere d'ufficio all'indicazione del/dei tutor in difformità a quanto espressamente deliberato dal Collegio dei Docenti nella odierna riunione.

Il Collegio dei Docenti evidenzia anche il carattere di transitorietà (fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, come previsto dagli artt.7 e 8 della legge Delega 53/2003) delle

Indicazioni Nazionali allegate al D.LGS 59 e sottolineato da tale Decreto e nella C.M. 29, in cui si ribadisce l'inderogabilità di tali Indicazioni "soltanto" per quanto riguarda la "configurazione degli obiettivi di apprendimento".

Pertanto il Collegio dei Docenti delibera di attenersi alle Indicazioni soltanto per ciò che riguarda tali obiettivi di apprendimento, in conformità alla norma vigente e in attesa dell'emanazione dei regolamenti governativi relativi a tutte le altre componenti delle Indicazioni (tra cui Piani di studio personalizzati, Portfolio delle competenze individuali). Ai sensi dell'art.19 del D.LGS 59, in cui si elencano gli articoli del D.LGS 297/94 Testo Unico che verranno disapplicati solo nell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle classi non ancora passate al nuovo ordinamento, nonché degli articoli 3,4,5 del D.P.R. 275/99 sull'autonomia didattica e organizzativa riconosciuta alle singole istituzioni scolastiche e sancita anche dal Titolo V art.117 della Costituzione, il Collegio dei Docenti rivendica la possibilità di mantenere l'ordinamento vigente in materia di organizzazione delle attività e di valutazione.

*14 settembre 2004*